ORDINANZA N° 144/2017

PROVINCIE DI: Trieste, Udine e Pordenone.
OGGETTO: "Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale" – Provvedimenti per la circolazione dei veicoli a motore lungo la rete stradale in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - Provincie di Trieste, Udine e Pordenone - Stagione Invernale 2017/2018.
Dotazione per i veicoli a motore di pneumatici invernali o di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati a bordo, da utilizzare in caso di necessità.

IL DIRETTORE DIVISIONE ESERCIZIO

VISTO il D.L. 01.04.2004 n°111 con cui sono state individuate e trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia funzioni in materia di viabilità e trasporti ivi compresa la gestione di parte della rete stradale di competenze ANAS S.p.A.;
VISTA la L.R. 20.08.2007 n°23 che regolamenta l'istituzione di una apposita Società per la gestione delle suddette strade;
VISTI gli artt. 5 e 37 del D. L.vo 30.04.1992 n°285 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n°495, e successive modifiche ed integrazioni;
PREMESSO che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
CONSIDERATO che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
CONSIDERATO che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;
VISTO l'art.6, comma 4, lett. e) *(ovvero art, 7, comma 1, lett. a))*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;
VISTA la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU\1580 – 16.01.2013;
CONSIDERATO che durante il periodo invernale alcuni tratti della rete stradale in gestione alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. nelle Province di Trieste, Udine e Pordenone sono soggetti a formazione di ghiaccio e a precipitazioni meteorologiche a carattere nevoso e che tali condizioni climatiche che condizionano il regolare flusso del traffico;
RITENUTO necessario pertanto adottare provvedimenti in grado di garantire sicurezza e fluidità alla circolazione stradale in tutte le condizioni meteorologiche nel corso della stagione invernale.

ORDINA

a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 Novembre 2017 al 15 Aprile 2018 transitano sulla sottoelencata rete viaria di competenza della Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.:

Strada	N°	Denominazione	dal km.	al km.	nel territorio dei Comuni
S.S.	13	"Pontebbana"	160+220	213+000	Gemona del Friuli-Venzone-Moggio Udinese-Resiutta-Chiusaforte-Dogna-Pontebba-Malborghetto Valbruna.
S.S.	52	"Carnica"	0+000	64+137	Venzone-Amaro-Cavazzo Carnico-Tolmezzo-Villa Santina-Enemonzo-Socchieve-Ampezzo-Forni di Sotto-Forni di Sopra-Lorenzago di Cadore.
S.R.	251	"della val di Zoldo e val Cellina"	60+130	97+805	Montereale Valcellina-Andreis-Barcis-Claut-Cimolais-Erto e Casso.

S.R.	355	"della val Degano"	0+000	31+735	Villa Santina-Lauco-Ovaro-Comeglians-Rigolato-Forni Avoltri.
S.R.	512	"del lago di Cavazzo"	0+100	13+500	Tolmezzo-Verzegnis-Cavazzo Carnico- Bordano-Trasaghis
S.R.	646	"di Uccea"	2+600	25+300	Tarcento-Lusevera-Resia.
S.R.	465	"della Forcella Lavardet e valle San Canciano"	10+596	49+800	Ovaro-Prato Carnico.
S.R.	552	"del passo Rest"	0+000	48+600	Socchieve-Tramonti di Sopra-Tramonti di Sotto-Meduno-Sequals.
S.R.	Racc. SS13/SS54	"raccordo a serpentina"	0+00	0+609	Tarvisio.
R.A.	16	"Cimpello Piandipan"	0+000	3+754	Fiume Veneto.
S.R.	14	"della Venezia Giulia"	158+345	161+150	Trieste
S.R.	58	"della Carniola"	0+000	9+229	Monrupino - Trieste

devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata stradale e di fenomeni nevosi in atto.
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.
Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato B della direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU\1580 – 16.01.2013.
Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Friuli Venezia Giulia, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n.285/1992.

IL DIRETTORE DIVISIONE ESERCIZIO
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
(dott. ing. Sandro Didonè)
19/10/2017

FVG Strade SpA
19/10/2017
0023523
P

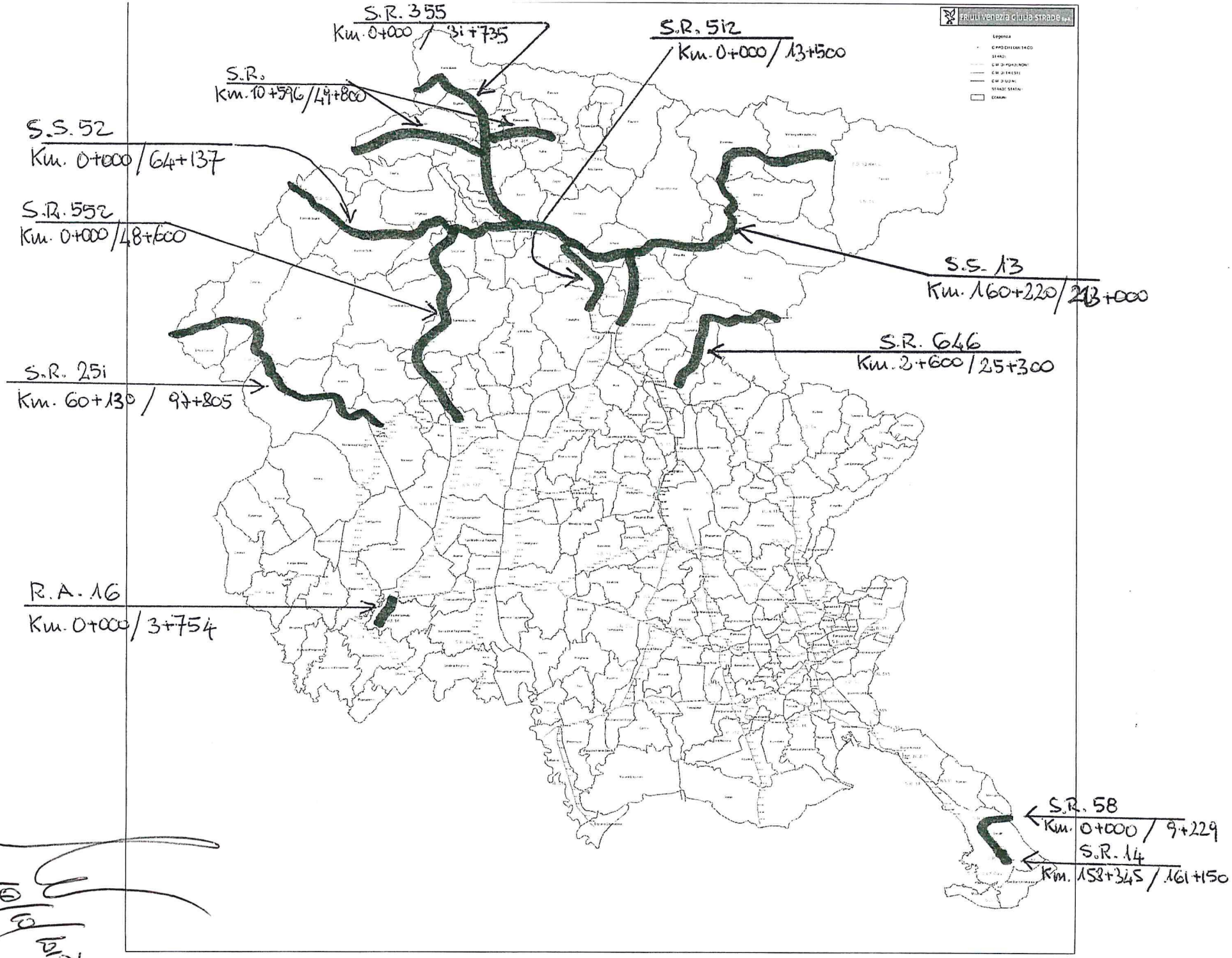
S.R. 355
Km. 0+000 / 31+735
S.R. 512
Km. 0+000 / 13+500
S.R.
Km. 10+596 / 49+800
S.S. 52
Km. 0+000 / 64+137
S.R. 552
Km. 0+000 / 48+600
S.S. 13
Km. 160+220 / 213+000
S.R. 646
Km. 2+600 / 25+300
S.R. 251
Km. 60+130 / 97+805
R.A. 16
Km. 0+000 / 3+754
S.R. 58
Km. 0+000 / 9+229
S.R. 14
Km. 158+345 / 161+150